



GIUDICE DI PACE DI CROTONE

Sezione

1 LARGO UMBERTO I, 42

A: Istante Principale

[REDACTED]

Difeso da:

[REDACTED]

OGG: Ricorso n. 1341/2015 R.G.

Giudice di Pace [REDACTED]

Promosso da: [REDACTED]

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 25/06/2016
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller flourish.



ORB 303/16
ORBON 3250/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE

IL GIUDICE DI PACE DI CROTONE

Avv. [redacted] a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ne' procedimento iscritto al N.1341/2015 R.G. promosso da

[redacted] nato il 29.09.1978 in Nigeria, elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via della Libertà, n.27/b, presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall' [redacted]

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI CROTONE

- resistente -

avente ad oggetto: "ricorso - inviato a mezzo posta in data 15.07.2015 - avverso decreto di espulsione emesso il 16.06.2015 dal Prefetto della provincia di Crotone e notificato all'istante in pari data"

- esaminato il ricorso presentato ex art.13 D.Lgs n.286/98 nell'interesse di [redacted] cittadino nigeriano, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale Cat.D.4/Imm/87/EA/15 emesso in data 16.06.2015 dal Prefetto di Crotone e notificato in pari data:

- ritenuta la tempestività del ricorso e la propria competenza a decidere;
- esaminati gli atti e documenti di causa;
- considerata la mancata costituzione in giudizio dell'amm.ne resistente;

Si osserva in fatto e diritto:

Rinvercorrendo brevemente la cronistoria del ricorrente, emerge quanto segue:

- In data 06.05.2009, richiedeva la protezione internazionale ed in data 13.05.2009, la Commissione Territoriale per il riconoscimento di Crotona negava il predetto status, ai ss. dell'art.32 D.Lgs.25/08; il ricorrente impugnava detto diniego, ai ss. dell'art.35 stessa legge, innanzi al Tribunale di Catanzaro ed, a seguito di detto ricorso è stato munito di un permesso di soggiorno in attesa dell'esito del ricorso; con sentenza n.226/12 il giudice adito rigettava il ricorso. lo stesso ricorrente depositava reclamo avverso detta decisione dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro che, con sentenza del 05.07.2013, rigettava detto reclamo; in data 18.09.2014, lo straniero risultava colpito da provvedimento del Prefetto di Crotona di espulsione nonché ordine del Questore di Crotona a lasciare il T.N.; in data 22.04.2015 depositava alla Questura di Crotona una nuova domanda di protezione internazionale, ex art.29/1 l.b). d) D.lgs.25/08. "adducendo di essere in possesso di nuovi elementi a sostegno di detta istanza" - quest'ultima affermazione risulta dal decreto di espulsione opposto e confermata nel contenuto dal medesimo ricorrente.

Il ricorso appare fondato e può essere accolto in ordine al primo motivo enucleato, ossia, violazione degli artt.7 D.Lgs.25/08, 7 Dir.2005/85/UE e 2 Dir.2008/114/UE.

Art.7. DIRITTO DI RIMANERE NEL TERRITORIO DELLO STATO DURANTE L'ESAME DELLA DOMANDA

1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

- A) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
- B) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
- C) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

- Detta norma nazionale appare confermata dalla Dir.2005/85/UE art.7. Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda 1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso

una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno. 2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

- Non ricorrendo i suddetti tre casi di deroga e, considerato che in atti è dato evincere che la Questura di Crotona, in data 01.07.2015, ha rilasciato attestato nominativo allo straniero certificante la qualità di richiedente la protezione internazionale;
 - rilevato che pur trattandosi di richiesta di protezione reiterata questa è stata avanzata per la sussistenza di nuovi elementi a sostegno che dovranno essere esaminati dalla commissione competente;
 - Ultronei ed assorbiti gli altri motivi.
- ritenuto che sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia trattata, per la compensazione tra le parti delle spese di procedimento;
- ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale Cat.D.4/Imm/87/EA/15 emesso nei confronti del ricorrente, in data 16.06.2015 dal Prefetto di Crotona e notificato in pari data.


Spese compensate.

Così deciso in Crotona il 10.05.2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Crotona ~~25 GIU 2016~~

Il Direttore Amministrativo
Dr. Emilio Marino



Il Giudice di Pace

